

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 febbraio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2018.

Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (19A00623) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 24 gennaio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,30%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, diciottesima e diciannovesima tranche. (19A00707) Pag. 4

DECRETO 24 gennaio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, ventiseiesima e ventisettesima tranche. (19A00708) Pag. 5


DECRETO 24 gennaio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 ottobre 2018 e scadenza 27 novembre 2020, settima e ottava tranche. (19A00709) Pag. 7


Ministero dell'interno

DECRETO 25 gennaio 2019.

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. (19A00711) Pag. 9



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo		DECRETO 23 gennaio 2019.
DECRETO 14 gennaio 2019.		Attribuzione di ulteriori incarichi al commissario governativo della «Cooperativa agricola Il forteto - società agricola cooperativa», in Vicchio. (19A00641) Pag. 15
Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale su richiesta del responsabile. (19A00633). Pag. 9		
Ministero dello sviluppo economico		ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
DECRETO 14 gennaio 2019.		Agenzia italiana del farmaco
Iscrizione di varietà di barbabietola da zucchero al relativo registro nazionale. (19A00634) Pag. 10		Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Summa» (19A00652). Pag. 16
DECRETO 15 gennaio 2019.		Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octegra» (19A00653). Pag. 16
Variazione delle denominazioni di due varietà di riso iscritte al registro nazionale delle varietà di specie agrarie. (19A00635) Pag. 11		Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Amring». (19A00654). Pag. 16
DECRETO 22 dicembre 2018.		Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Pfizer». (19A00655) Pag. 17
Liquidazione coatta amministrativa della «Vega società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (19A00639). Pag. 12		Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Cipla». (19A00656). Pag. 17
DECRETO 9 gennaio 2019.		Rettifica della determina A.I.C. n. 132/2018 del 7 settembre 2018, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici. (19A00657) Pag. 17
Liquidazione coatta amministrativa della «Sole nascente società cooperativa in liquidazione», in Busto Arsizio e nomina del commissario liquidatore. (19A00636). Pag. 12		Rettifica della determina A.I.C. n. 68/2018 dell'11 giugno 2018, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici. (19A00659) Pag. 17
DECRETO 9 gennaio 2019.		Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Ambra Grisea» (19A00658). Pag. 19
Sostituzione del commissario liquidatore della «Trap società cooperativa», in Ravenna. (19A00637). Pag. 13		Ministero della salute
DECRETO 9 gennaio 2019.		Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2017 (19A00632). Pag. 23
Sostituzione del commissario liquidatore della «Unicer piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Fiorano Modenese. (19A00638) Pag. 14		
DECRETO 9 gennaio 2019.		
Liquidazione coatta amministrativa della «Work service società cooperativa a r.l.», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore. (19A00640). Pag. 14		



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2018.

Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019»;

Visto l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. 13, comma 01, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio triennale 2018-2020»;

Visto l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall'art. 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2018, il quale ha rifinanziato il predetto fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per il 2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti e viabilità; *b)* mobilità sostenibile e sicurezza stradale; *c)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *d)* ricerca; *e)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *f)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; *g)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *h)* digitalizzazione delle amministrazioni statali; *i)* prevenzione del rischio sismico; *l)* investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; *m)* potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; *n)* eliminazione delle barriere architettoniche;

Visto, l'art. 1, comma 1073, della citata legge n. 205 del 2017 che prevede, a valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1072 e nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati, che una quota annua pari a 70 milioni di euro può essere destinata al finanziamento: *a)* degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione» e non ancora finanziati; *b)* degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074;

Visto, l'art. 1, comma 1074, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il quale dispone che gli interventi di cui al comma 1073, lettera *b)*, siano indivi-


duati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. I presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a stipulare appositi mutui di durata massima quinquennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato;

Visto il decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, che riduce la dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di 83 milioni di euro per l'anno 2018, di 195 milioni di euro per l'anno 2019, di 37 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029;

Considerato che il riparto del citato fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato; che gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione e che, decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che ha prorogato il termine per l'adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al 31 ottobre 2018;

Considerato che i programmi di spesa, potranno essere realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi di cui all'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



Visto l'art. 1, comma 1075, della richiamata legge n. 205 del 2017, il quale stabilisce che al fine del monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati ed un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento nonché sulle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere;

Viste le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74;

Visto l'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2018 che ha disposto, che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, siano adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che allo stato occorre procedere alla ripartizione delle risorse del fondo;

Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è disposta la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa indicati dalla citata norma, come da elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nell'ambito dei settori di spesa indicati ai sensi del comma 1, gli interventi sono individuati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di Governo decentrati ed il sistema delle autonomie.

3. I programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente devono essere corredati del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

4. Ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Roma, 28 novembre 2018

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TRIA

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
MOAVERO MILANESI

Il Ministro dell'interno
SALVINI

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro della difesa
TRENTE

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
DI MAIO

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*
CENTINAIO

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare*
COSTA


*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
TONINELLI

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca*
BUSSETTI

*Il Ministro per i beni
e le attività culturali*
BONISOLI

Il Ministro della salute
GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 53



Riparto Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per lettera - Ministero

Table with columns for years 2018-2026 and TOTAL, listing various infrastructure and development projects and their funding amounts.

19A00623



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,30%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, diciottesima e diciannovesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla

percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 32.927 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 7 marzo, 24 maggio, 24 luglio e 24 ottobre 2017, nonché 20 febbraio, 23 aprile, 25 maggio, 25 luglio e 25 ottobre 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,30% con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;


Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della venticinquesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041 indicizzati all'Indice Eurostat;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciottesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,30% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPEi»), con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTPEi con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un



importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,30%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 gennaio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciannovesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 gennaio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 gennaio 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 75 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 gennaio 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,30% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI


19A00707

DECRETO 24 gennaio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, ventiseiesima e ventisettesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;



Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.927 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 2009, 22 gennaio, 24 marzo, 24 maggio, 22 luglio e 22 ottobre 2010, 23 settembre 2014, 23 gennaio e 23 giugno 2015, 22 marzo e 23 novembre 2016, 24 maggio 2017 nonché 25 giugno 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime venticinque *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, indicizzati, nel capitale e negli inte-

ressi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiseiesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della diciottesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,30%, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028 indicizzati all'Indice Eurostat;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiseiesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,55%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime diciotto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.


Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 gennaio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.



Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventisettesima *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 gennaio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 gennaio 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 136 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 gennaio 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,55% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2041 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A00708

DECRETO 24 gennaio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 ottobre 2018 e scadenza 27 novembre 2020, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;



Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.927 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre, 26 novembre e 21 dicembre 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 30 ottobre 2018 e scadenza 27 novembre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima *tranche* di CTZ con godimento 30 ottobre 2018 e scadenza 27 novembre 2020. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 gennaio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima», saranno accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 gennaio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 gennaio 2019, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 gennaio 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2020, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale.

L'onere degli interessi, il cui l'importo è pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2020.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A00709



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 gennaio 2019.

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2019/2021, è stato differito al 28 febbraio 2019;

Viste le richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), di ulteriore differimento fino al 31 marzo 2019 del predetto termine, per la complessità del quadro giuridico e finanziario di riferimento;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2019/2021;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 gennaio 2019, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

*Articolo unico**Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2019

Il Ministro: SALVINI

19A00711

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 14 gennaio 2019.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale su richiesta del responsabile.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE**

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività semenziera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;



Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Articolo unico

1. A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
7094	Barbabietola da zucchero	Clementina	KWS SAAT SE
4879	Barbabietola da zucchero	Giada	KWS SAAT SE
12596	Barbabietola da zucchero	Norina KWS	KWS SAAT SE

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2019

Il direttore generale: GATTO

19A00633

DECRETO 14 gennaio 2019.

Iscrizione di varietà di barbabietola da zucchero al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO REALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente, esaminati nel corso della riunione del 5 ottobre 2018 del Gruppo permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi;

Ritenuto concluso l'esame di conformità delle denominazioni proposte;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.



Codice SIAN	Denominazione definitiva	Responsabile conservazione in purezza
17879	Ras Poly	MariboHilleshog ApS
17880	H Poly 1	MariboHilleshog ApS
18055	Azare	Sesvanderhave N.V./S.A.
18056	Insigna	Sesvanderhave N.V./S.A.
18057	Pantera	Sesvanderhave N.V./S.A.
18130	Lien	MariboHilleshog ApS
18136	Valzer	MariboHilleshog ApS
18571	Preziosa KWS	KWS Italia S.p.A.
18575	Essenzia KWS	KWS Italia S.p.A.
18612	BTS 2730 (cod.)	Betaseed Inc.
18613	BTS 5950 N (cod.)	Betaseed Inc.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2019

Il direttore generale: GATTO

19A00634

DECRETO 15 gennaio 2019.

Variatione delle denominazioni di due varietà di riso iscritte al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE**

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività semenziera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, la varietà di riso denominate «Ariosto» e «Aurelio»;

Considerate le motivazioni addotte dai costitutori con le quali chiedono le variazioni di denominazione delle due varietà summenzionate con le nuove di seguito riportate nel presente dispositivo;

Considerato che il controllo effettuato sulle nuove denominazioni proposte ha dato esito positivo e che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Le denominazioni delle varietà di riso «Ariosto» e «Aurelio», iscritte al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie, sono modificate come indicato nella tabella sotto riportata:


Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
17465	Riso	Aurelio	Valente
16474	Riso	Ariosto	Ariosto CL

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2019

Il direttore generale: GATTO

19A00635



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 22 dicembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vega società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Vega società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 327.868,00, si riscontra una massa debitoria di € 722.548,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 474.595,00;

Considerato che in data 6 febbraio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che con nota del 7 maggio 2018 il legale rappresentante, dopo aver richiesto la sospensione del procedimento, ha comunicato formalmente il permanere dello stato d'insolvenza della cooperativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vega società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale n. 11397120012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Raffaella Massaro, nata a Torino il 1° novembre 1960 (codice fiscale MSSRFL-60S41L219C), ivi domiciliata in via Michelangelo Buonarroti n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00639

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sole nascente società cooperativa in liquidazione», in Busto Arsizio e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Sole nascente società cooperativa- in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 dicem-



bre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari a € 1.517.916,00, si riscontra una massa debitoria pari a € 7.107.255,00 ed un patrimonio netto negativo pari a € -275.914,00;

Considerato che in data 30 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società in data 31 ottobre 2018 ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Claudio Mazza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sole nascente società cooperativa - in liquidazione», con sede in Busto Arsizio (VA), (codice fiscale 01766260127) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Claudio Mazza, (codice fiscale MZ-ZCLD78C05D912S) nato a Garbagnate Milanese (MI) il 5 marzo 1978, e domiciliato in Como (CO), via Alessandro Volta, n. 60.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00636

DECRETO 9 gennaio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Trap società cooperativa», in Ravenna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2017 n. 465/2017, con il quale la società cooperativa «Trap società cooperativa», con sede in Ravenna (RA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Teresa Cosenza ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 7 novembre 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Teresa Cosenza dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:


Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Valerio Saccomandi, nato a Lugo (RA) il 3 gennaio 1987 (codice fiscale SCCVLR87A03E730Q) e domiciliato in Bagnacavallo (RA) via Puccini, 19, in sostituzione dell'avv. Teresa Cosenza, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00637

DECRETO 9 gennaio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Unicer piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Fiorano Modenese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2000 n. 76/2000, con il quale la società cooperativa «Unicer piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fiorano Modenese (MO), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Dante Pola ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 12 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare;

Visto che con la nota suddetta del 12 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Dante Pola dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 legge fallimentare;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dante Pola, già nominato commissario liquidatore della società «Unicer piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fiorano Modenese (MO), con decreto ministeriale 22 marzo 2000, n. 76, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Elena Ceserani (codice fiscale CSRLNE72L54A944H), nata a Bologna il 14 luglio 1972, ivi domiciliata in via S. Stefano, n. 29, in sostituzione del dott. Dante Pola, revocato.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00638

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Work service società cooperativa a r.l.», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Work service società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato, riferito al 31 dicembre 2013 evidenzia una



condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 256.170,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 2.084.056,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 2.142.709,00;

Considerato che in data 2 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Sara Agostini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Work service società cooperativa a r.l.», con sede in Bussolengo (VR), (c.f. 08044620964) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sara Agostini nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GST SRA 72P46 D969J) e domiciliata in Vigonza (PD) in viale del Lavoro n. 2/G.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00640

DECRETO 23 gennaio 2019.

Attribuzione di ulteriori incarichi al commissario governativo della «Cooperativa agricola Il forteto - società agricola cooperativa», in Vicchio.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che al commissario governativo possano essere conferiti per determinati atti anche i poteri spettanti all'assemblea;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale 28/SGC/2018 del 21 dicembre 2018 con il quale la società cooperativa: «Cooperativa agricola Il forteto - società agricola cooperativa» con sede in Vicchio (FI) codice fiscale n. 0140815048, è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, e l'avv. Jacopo Marzetti ne è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi, con il compito di sanare le irregolarità gestionali emerse in sede ispettiva.

Vista la relazione sull'andamento della procedura trasmessa dal commissario governativo in data 9 gennaio 2018;


Vista la nota del commissario governativo pervenuta in data 18 gennaio 2019 ed acquisita con il numero di protocollo 12845;

Preso atto che nella citata nota il commissario rappresenta che il presidente del collegio sindacale della cooperativa ha rassegnato in data 28 dicembre 2018 le proprie dimissioni irrevocabili e che anche i sindaci supplenti del collegio sindacale hanno rassegnato in data, 4 e 11 gennaio 2019, le proprie dimissioni irrevocabili altresì, che il collegio sindacale attualmente in carica terminerà il proprio incarico successivamente all'approvazione del prossimo bilancio d'esercizio, tra circa due mesi e che il collegio sindacale successivo verrà in dall'assemblea dei soci;

Considerata la necessità di procedere con urgenza alla nomina del presidente del collegio sindacale della cooperativa;

Tenuto conto che il commissario ha individuato un professionista idoneo allo svolgimento di detto incarico, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti degli esperti contabili di Roma che assumerebbe l'incarico negli stessi termini e alle stesse condizioni del presidente del collegio sindacale dimissionario;

Tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che il commissario governativo possano essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea;



Decreta:

Art. 1.

All'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982, (codice fiscale MRZJCP82E14H501R) ed ivi domiciliato in via Brofferio n. 6, già nominato commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa agricola Il forte - società agricola cooperativa» con sede in Vicchio (FI) con decreto direttoriale n. 28/SGC/2018 del 21 dicembre 2018, viene attribuito, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, secondo comma, del codice civile, il potere assembleare, di nomina del collegio sindacale ed in particolare di nomina

del membro del collegio sindacale con incarico del presidente, fino alla naturale scadenza dell'organo di controllo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 23 gennaio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00641

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Summa»

Con la determina n. aRM - 3/2019 - 348 dell'11 gennaio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Takeda Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SUMMA;

confezione: A.I.C. n. 035267018;

descrizione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00652

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octegra»

Con la determina n. aRM - 4/2019 - 689 del 17 gennaio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Bayer AG, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: OCTEGRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034564017 - «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564029 - «400 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564031 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564043 - «400 mg compresse rivestite con film» 25 (5×5) compresse in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564056 - «400 mg compresse rivestite con film» 50 (5×10) compresse in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564068 - «400 mg compresse rivestite con film» 70 (7×10) compresse in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564070 - «400 mg compresse rivestite con film» 80 (16×5) compresse in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564082 - «400 mg compresse rivestite con film» 100 (10×10) compresse in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564094 - «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 034564106 - «400 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 034564118 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 034564120 - «400 mg compresse rivestite con film» 25 (5×5) compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 034564132 - «400 mg compresse rivestite con film» 50 (5×10) compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 034564144 - «400 mg compresse rivestite con film» 70 (7×10) compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 034564157 - «400 mg compresse rivestite con film» 80 (8×10) compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 034564169 - «400 mg compresse rivestite con film» 100 (10×10) compresse in blister al/al;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00653

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Amring».

Con la determina n. aRM - 5/2019 - 4378 del 17 gennaio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Amring S.a.s., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DOCETAXEL AMRING.

Confezioni:

043291018 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro di concentrato da 1 ml;

043291020 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro di concentrato da 4 ml;

043291032 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro di concentrato da 7 ml;

043291044 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro di concentrato da 8 ml.



Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00654

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Pfizer».

Con la determina n. aRM - 6/2019 - 40 del 17 gennaio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CISATRACURIO PFIZER.

Confezioni:

039840018 - «2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro da 2,5 ml;

039840020 - «2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 5 flaconcini in vetro da 2,5 ml;

039840032 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro da 30 ml;

039840044 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 5 flaconcini in vetro da 30 ml;

039840057 - «2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

039840069 - «2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

039840071 - «2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml;

039840083 - «2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00655

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Cipla».

Con la determina n. aRM - 7/2019 - 4027 del 17 gennaio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Cipla Europe NV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: RISEDRONATO CIPLA;

confezione: A.I.C. n. 043080011;

descrizione: «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

medicinale: RISEDRONATO CIPLA;

confezione: A.I.C. n. 043080023;

descrizione: «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00656

Rettifica della determina A.I.C. n. 132/2018 del 7 settembre 2018, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici.

Estratto determina A.I.C. n. 173/2018 del 6 dicembre 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determina A.I.C. n. 132 del 7 settembre 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali ARSENICUM ALBUM, BARYTA CARBONICA, CALCAREA PHOSPHORICA, ARGENTUM NITRICUM, IGNATIA AMARA, RUTA GRAVEOLENS, DULCAMARA, AMMONIUM MURIATICUM, ARSENICUM IODATUM, CHELIDONIUM MAJUS, CHINA RUBRA, CALCAREA CARBONICA, SULFURICUM ACIDUM, NATRUM CARBONICUM, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2018.

In particolare è rettificata la tabella allegata.

Laddove è riportato:

OMEQ/2017/10823 - CHINA RUBRA - A.I.C.: 046158679 «015 LM granuli» 1 contenitore multidose in pp da 6 g (120 granuli) con tappo dispensatore in PS;

OMEQ/2017/10823 - CHINA RUBRA - A.I.C.: 046158681 «015 LM granuli» 1 contenitore multidose in pp da 6 g (120 granuli) con tappo dispensatore in PS;

leggasi:

OMEQ/2017/10823 - CHINA RUBRA - A.I.C.: 046158679 «015 LM GRANULI» 1 contenitore multidose in pp da 6 g (120 granuli) con tappo dispensatore in PS.

Titolare A.I.C.: Hering S.r.l.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A00657

Rettifica della determina A.I.C. n. 68/2018 dell'11 giugno 2018, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici.


Estratto determina A.I.C. n. 194/2018 del 19 dicembre 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determina A.I.C. n. 68 dell'11 giugno 2018, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici CUPRUM METALLICUM, STAPHYSAGRIA, SENEIO AUREUS, SPONGIA TOSTA, COFFEA CRUDA, PASSIFLORA INCARNATA, SAMBUCUS NIGRA, RAPHANUS SATIVUS NIGER, TEUCRIUM MARUM, KALIUM BROMATUM, AMMONIUM CARBONICUM, ALUMINA, MAGNESIA MURIATICA, NATRUM PHOSPHORICUM, SULFUR IODATUM, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 178 del 2 agosto 2018. In particolare, per il medicinale omeopatico «Cuprum Metallicum», alle confezioni autorizzate contenute nell'allegato della determina sopracitata, vengono aggiunte e autorizzate le ulteriori confezioni indicate nell'allegato della presente determina.

Titolare A.I.C.: Hering S.r.l.

Disposizioni finali


Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.



ALLEGATO

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 194 /2018 DEL 19/12/2018

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10719	CUPRUM METALLICUM	046374043	9K GRANULI 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CUPRUM METALLICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da. Fragione Zona Industriale, Medica, 97035, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10719	CUPRUM METALLICUM	046374056	9K GRANULI 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CUPRUM METALLICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da. Fragione Zona Industriale, Medica, 97035, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10719	CUPRUM METALLICUM	046374068	9K GRANULI 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CUPRUM METALLICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da. Fragione Zona Industriale, Medica, 97035, Italia	illimitato	SOP	C



**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale omeopatico «Ambra Grisea»**

Estratto determina AAM/AIC n. 180/2018 del 14 dicembre 2018

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 3, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

AMBRA GRISEA;

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Hering S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale dello Sviluppo 6 - Contrada Fargione Z.I., 97015 Modica (RG).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte


I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza


1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14569	AMBRA GRISEA	046777850	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	AMBRA GRISEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modici 5 anni	Modici 5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14569	AMBRA GRISEA	046777862	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	AMBRA GRISEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modici 5 anni	Modici 5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14569	AMBRA GRISEA	046777874	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	AMBRA GRISEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modici 5 anni	Modici 5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14569	AMBRA GRISEA	046777886	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	AMBRA GRISEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modici 5 anni	Modici 5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14569	AMBRA GRISEA	046777898	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	AMBRA GRISEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modici 5 anni	Modici 5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14569	AMBRA GRISEA	046777900	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	AMBRA GRISEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modici 5 anni	Modici 5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14569	AMBRA GRISEA	046777912	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	AMBRA GRISEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modici 5 anni	Modici 5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14569	AMBRA GRISEA	046777924	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	AMBRA GRISEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modici 5 anni	Modici 5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14569	AMBRA GRISEA	046777936	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	AMBRA GRISEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modici 5 anni	Modici 5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14569	AMBRA GRISEA	046777948	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	AMBRA GRISEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modici 5 anni	Modici 5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14569	AMBRA GRISEA	046777951	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	AMBRA GRISEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modici 5 anni	Modici 5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14569	AMBRA GRISEA	046777963	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	AMBRA GRISEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modici 5 anni	Modici 5 anni	SOP	C



MINISTERO DELLA SALUTE

Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2017

La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 26/2014, sancisce l'obbligatorietà per gli Stati membri di trasmettere alla commissione, la prima volta entro il 10 novembre 2015 e a seguire con cadenza annuale, le informazioni statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati.

Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per la sperimentazione animale, raccoglie i dati, provvede alla loro rielaborazione e alla loro successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con la decisione di esecuzione 2012/707/UE e successiva rettifica del 20 dicembre 2013, la Commissione ha fornito istruzioni dettagliate sulle modalità di comunicazione dei dati statistici sull'uso degli animali, introducendo diverse novità rispetto alla legislazione previgente:

deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo stesso animale può essere utilizzato più volte. Pertanto, il numero degli utilizzi non può essere confrontato con il numero totale di animali cosiddetti «naïve», cioè al primo utilizzo;

deve essere indicata la «sofferenza effettiva dell'animale» durante la procedura, valutata caso per caso e non sommata a quella eventualmente subita negli utilizzi precedenti; di conseguenza non sono rendicontati gli animali sentinella, animali soppressi al solo fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali ed embrionali di specie di mammiferi;

devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali i Cefalopodi o gli animali geneticamente modificati quando l'alterazione genetica comporta sofferenza, dolore o disagio;

i dati devono riferirsi all'anno in cui si conclude la procedura: per i progetti di durata pari o superiore ai 2 anni, tali dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il termine della procedura per quell'animale.

ALLEGATO

DATI STATISTICI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI ANIMALI
AI FINI SCIENTIFICI PER L'ANNO 2017

Spiegazione delle tabelle.

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, art. 39, commi 3 e 4, emanato in recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Ministero della salute raccoglie le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati, sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del citato decreto.

I dati statistici, trasmessi annualmente dal Ministero alla Commissione europea, sono raccolti attraverso la Banca dati telematica della sperimentazione animale e rielaborati per la successiva pubblicazione.

Si precisano i contenuti delle tabelle che seguono:

Tabella n. 1 - Animali naïve utilizzati per specie

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (naïve) rispetto alla specie.

Tabella n. 2A - Animali naïve utilizzati in base all'origine

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (naïve) rispetto all'origine.

Tabella n. 2B - Primati non umani naïve utilizzati in base all'origine

Questa tabella fornisce il numero effettivo dei primati non umani utilizzati, ovvero il totale di primati non umani al primo utilizzo (naïve) rispetto all'origine.

Tabella n. 3 - Generazione primati non umani naïve

Questa tabella fornisce il numero di primati non umani naïve utilizzati, suddivisi in base alla generazione:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

Tabella n. 4 - Utilizzi di animali nelle procedure

Questa tabella indica il numero totale degli utilizzi di animali rispetto alla specie, ovvero la somma degli animali al primo utilizzo e di quelli utilizzati più volte.

Tabella n. 5 - Finalità delle procedure

Questa tabella fornisce indicazioni sulle finalità delle procedure a cui sono sottoposti gli animali, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (naïve) sia di quelli riutilizzati.

Tabella n. 6 - Gravità delle procedure

Questa tabella fornisce una panoramica sul livello di gravità delle procedure (non risveglio, lieve, moderata, grave) e indica, per ogni specie, il numero di utilizzi, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (naïve), sia di quelli riutilizzati.




TABELLA 1: ANIMALI NAÏVE UTILIZZATI PER SPECIE Anno 2017		
Numero di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	Specie	TOTALE
A1	Topi (<i>Mus musculus</i>)	357.645
A2	Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	117.766
A3	Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	14.246
A4	Criceti (Siriani) (<i>Mesocricetus auratus</i>)	277
A5	Criceti (Cinesi) (<i>Cricetus griseus</i>)	0
A6	Gerbilli della Mongolia (<i>Meriones unguiculatus</i>)	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	647
A8	Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	18.146
A9	Gatti (<i>Felis catus</i>)	0
A10	Cani (<i>Canis familiaris</i>)	373
A11	Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	42
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0
A14	Suini (<i>Sus scrofa domesticus</i>)	1.595
A15	Capre (<i>Capra aegagrus hircus</i>)	0
A16	Pecore (<i>Ovis aries</i>)	120
A17	Bovini (<i>Bos primigenius</i>)	270
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistiti o tamarini (ad es. <i>Callithrix jacchus</i>)	0
A20	Macachi di Giava (<i>Macaca fascicularis</i>)	545
A21	Macachi resi (<i>Macaca mulatta</i>)	3
A22	Cercopitechi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythrus</i> o <i>sabaeus</i>)	0
A23	Babbuini (<i>Papio</i> spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. <i>Samiri sciureus</i>)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	24
A28	Polli domestici (<i>Gallus gallus domesticus</i>)	33.358
A29	Altri uccelli (altro Aves)	420
A30	Rettili (Reptilia)	0
A31	Rane (<i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i>)	0
A32	Rane (<i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i>)	371
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0
A34	Pesci zebra (<i>Danio rerio</i>)	19.415
A35	Altri pesci (altri Pisces)	10.079
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	10
	TOTALE	575.352




TABELLA 2A: ANIMALI NAIŪVE UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2017

Numero di animali rispetto all'origine esclusi i primati non umani

Codice Specie	Specie	O1 - Animali nati nell'UE presso un allevatore registrato	O2 - Animali nati nell'UE ma non presso un allevatore registrato	O3 - Animali nati nel resto d'Europa	O4 - Animali nati nel resto del mondo	TOTALE
A1	Topi (<i>Mus musculus</i>)	307.339	48.816	874	616	357.645
A2	Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	113.919	3.283	0	564	117.766
A3	Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	14.246	0	0	0	14.246
A4	Criceti (Siriani) (<i>Mesocricetus auratus</i>)	16	0	0	261	277
A5	Criceti (Cinesi) (<i>Cricetus griseus</i>)	0	0	0	0	0
A6	Gerbilli della Mongolia (<i>Meriones unguiculatus</i>)	0	0	0	0	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	647	0	0	647
A8	Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	18.135	11	0	0	18.146
A9	Gatti (<i>Felis catus</i>)	0	0	0	0	0
A10	Cani (<i>Canis familiaris</i>)	0	0	0	373	373
A11	Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	0	42	0	0	42
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	0	0	0	0
A14	Suini (<i>Sus scrofa domesticus</i>)	1.468	127	0	0	1.595
A15	Capre (<i>Capra aegagrus hircus</i>)	0	0	0	0	0
A16	Pecore (<i>Ovis aries</i>)	116	4	0	0	120
A17	Bovini (<i>Bos primigenius</i>)	0	270	0	0	270
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	4	20	0	0	24
A28	Polli domestici (<i>Gallus gallus domesticus</i>)	31.895	1.463	0	0	33.358
A29	Altri uccelli (altro Aves)	218	202	0	0	420
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0
A31	Rane (<i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i>)	0	0	0	0	0
A32	Rane (<i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i>)	364	0	0	7	371
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	0
A34	Pesci zebra (<i>Danio rerio</i>)	16.625	2.790	0	0	19.415
A35	Altri pesci (altri Pisces)	2.733	7.346	0	0	10.079
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0	6	0	4	10
	TOTALE	507.078	65.027	874	1.825	574.804




TABELLA 2B: PRIMATI NON UMANI NAÏVE UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2017

Numero di primati non umani rispetto all'origine								
Codice Specie	Specie	NPHO1 - Animali nati presso un allevatore registrato nell'UE	NHPO2 - Animali nati nel resto d'Europa	NHPO3 - Animali nati in Asia	NHPO4 - Animali nati in America	NHPO5 - Animali nati in Africa	NHP06 - Animali nati nel resto del mondo	TOTALE
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0
A19	Uistiti o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	0	0	0	0	0
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	1	0	54	0	490	0	545
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	3	0	0	0	3
A22	Cercopitechi Chirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	0	0	0
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0	0	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	1	0	57	0	490	0	548



TABELLA 3: GENERAZIONE PRIMATI NON UMANI *IN VIVO* Anno 2017

Numero di primati non umani rispetto alla generazione*						
Codice Specie	Specie	NHPG1 - F0	NHPG2 - F1	NHPG3 - F2 o superiore	NHPG4- Colonia auto-sufficiente	TOTALE
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0
A19	Uistiti o tamarini (ad es. <i>Callithrix jacchus</i>)	0	0	0	0	0
A20	Macachi di Giava (<i>Macaca fascicularis</i>)	0	136	409	0	545
A21	Macachi resi (<i>Macaca mulatta</i>)	0	1	2	0	3
A22	Cercopitechi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythus</i> o <i>sabaeus</i>)	0	0	0	0	0
A23	Babbuini (<i>Papio</i> spp.)	0	0	0	0	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. <i>Samiri sciureus</i>)	0	0	0	0	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	137	411	0	548

*Legenda:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.




TABELLA 4: UTILIZZI DI ANIMALI NELLE PROCEDURE Anno 2017		
Numero di utilizzi di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	Specie	Totale
A1	Topi (<i>Mus musculus</i>)	358.128
A2	Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	118.104
A3	Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	14.357
A4	Criceti (Siriani) (<i>Mesocricetus auratus</i>)	277
A5	Criceti (Cinesi) (<i>Cricetus griseus</i>)	0
A6	Gerbilli della Mongolia (<i>Meriones unguiculatus</i>)	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	647
A8	Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	19.325
A9	Gatti (<i>Felis catus</i>)	0
A10	Cani (<i>Canis familiaris</i>)	639
A11	Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	42
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	17
A14	Suini (<i>Sus scrofa domesticus</i>)	1.657
A15	Capre (<i>Capra aegagrus hircus</i>)	23
A16	Pecore (<i>Ovis aries</i>)	192
A17	Bovini (<i>Bos primigenius</i>)	279
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistiti o tamarini (ad es. <i>Callithrix jacchus</i>)	1
A20	Macachi di Giava (<i>Macaca fascicularis</i>)	582
A21	Macachi resi (<i>Macaca mulatta</i>)	4
A22	Cercopitechi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythrus</i> o <i>sabaeus</i>)	0
A23	Babbuini (<i>Papio</i> spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. <i>Samirus sciureus</i>)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	30
A28	Polli domestici (<i>Gallus gallus domesticus</i>)	34.715
A29	Altri uccelli (altro Aves)	420
A30	Rettili (Reptilia)	0
A31	Rane (<i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i>)	0
A32	Rane (<i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i>)	401
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0
A34	Pesci zebra (<i>Danio rerio</i>)	19.508
A35	Altri pesci (altri Pisces)	10.715
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	10
	TOTALE	580.073




TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2017

Codice Specie	Specie	Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie											TOTALE
		PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40- Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41- Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure				
A1	Topi (Mus musculus)	153.833	123.138	77.719	752	0	201	0	2.485	0	358.128		
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	19.564	19.020	77.614	919	0	934	0	53	0	118.104		
A3	Porcellini d India (Cavia porcellus)	129	1.520	12.708	0	0	0	0	0	0	14.357		
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	4	12	261	0	0	0	0	0	0	277		
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	623	0	0	24	0	0	0	0	0	647		
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	151	761	18.403	0	0	10	0	0	0	19.325		
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A10	Cani (Canis familiaris)	0	0	639	0	0	0	0	0	0	639		
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	15	27	0	0	0	0	0	0	42		
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	0	15	2	0	0	0	0	0	17		
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	157	432	621	0	0	447	0	0	0	1.657		
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	0	4	19	0	0	0	0	0	0	23		
A16	Pecore (Ovis aries)	102	80	8	0	0	2	0	0	0	192		
A17	Bovini (Bos primigenius)	6	270	3	0	0	0	0	0	0	279		
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A19	Uistiti o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		




TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2017

Codice Specie	Specie	Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie										TOTALE			
		PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40- Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41- Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure						
A20	Macachi di Giava (<i>Macaca fascicularis</i>)	0	11	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582
A21	Macachi resi (<i>Macaca mulatta</i>)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
A22	Cercopithecidi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythrus</i> o <i>sabaeus</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A23	Babbuini (<i>Papio</i> spp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A24	Scimmie sciatolo (ad es. <i>Samiri sciureus</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboloidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	6	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
A28	Polli domestici (<i>Gallus gallus domesticus</i>)	3.255	879	30.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.715
A29	Altri uccelli (altro Aves)	178	56	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A31	Rane (<i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A32	Rane (<i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i>)	380	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A34	Pesci zebra (<i>Danio rerio</i>)	14.328	1.374	3.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.508
A35	Altri pesci (altri Pisces)	1.916	5.995	2.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.715
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	TOTALE	194.642	153.613	225.985	1.697	0	1.598	0	2.538	0	0	0	0	0	580.073





TABELLA 6: GRAVITA' DELLE PROCEDURE Anno 2017						
Numero di utilizzi rispetto alle specie ed al livello di gravità						
Codice Specie	Specie	SV1-Non risveglio	SV2-Lieve (e fino a lieve)	SV3-Moderata	SV4-Grave	TOTALE
A1	Topi (<i>Mus musculus</i>)	13.335	151.379	120.791	72.623	358.128
A2	Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	6.168	69.088	33.798	9.050	118.104
A3	Porcellini d India (<i>Cavia porcellus</i>)	129	13.639	329	260	14.357
A4	Criceti (Siriani) (<i>Mesocricetus auratus</i>)	0	267	4	6	277
A5	Criceti (Cinesi) (<i>Cricetus griseus</i>)	0	0	0	0	0
A6	Gerbilli della Mongolia (<i>Meriones unguiculatus</i>)	0	0	0	0	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	24	623	647
A8	Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	11.632	4.683	1.430	1.580	19.325
A9	Gatti (<i>Felis catus</i>)	0	0	0	0	0
A10	Cani (<i>Canis familiaris</i>)	0	229	410	0	639
A11	Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	0	27	11	4	42
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (<i>Equidae</i>)	0	17	0	0	17
A14	Suini (<i>Sus scrofa domesticus</i>)	472	462	663	60	1.657
A15	Capre (<i>Capra aegagrus hircus</i>)	0	23	0	0	23
A16	Pecore (<i>Ovis aries</i>)	5	145	19	23	192
A17	Bovini (<i>Bos primigenius</i>)	0	53	226	0	279
A18	Proscimmie (<i>Prosimia</i>)	0	0	0	0	0
A19	Uistiti o tamarini (ad es. <i>Callithrix jacchus</i>)	0	0	1	0	1
A20	Macachi di Giava (<i>Macaca fascicularis</i>)	0	274	308	0	582
A21	Macachi resi (<i>Macaca mulatta</i>)	1	0	3	0	4
A22	Cercopitechi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythrus</i> o <i>sabaeus</i>)	0	0	0	0	0
A23	Babbuini (<i>Papio</i> spp.)	0	0	0	0	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. <i>Samiri sciureus</i>)	0	0	0	0	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (<i>Cercopithecoidea</i>)	0	0	0	0	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (<i>Ceboidea</i>)	0	0	0	0	0
A26	Scimmie antropomorfe (<i>Hominoidea</i>)	0	0	0	0	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	24	6	0	30
A28	Polli domestici (<i>Gallus gallus domesticus</i>)	0	25.752	8.030	933	34.715
A29	Altri uccelli (altro Aves)	0	228	9	183	420
A30	Rettili (<i>Reptilia</i>)	0	0	0	0	0
A31	Rane (<i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i>)	0	0	0	0	0
A32	Rane (<i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i>)	11	390	0	0	401
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	0
A34	Pesci zebra (<i>Danio rerio</i>)	0	7.212	11.102	1.194	19.508
A35	Altri pesci (altri Pisces)	122	7.167	29	3.397	10.715
A36	Cefalopodi (<i>Cephalopoda</i>)	0	10	0	0	10
	TOTALE	31.875	281.069	177.193	89.936	580.073


19A00632

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-028) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it


avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 9 0 2 0 2 *

€ 1,00

